

STATUTO

PRISMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIGNOLO PO PV VIA
GIUSEPPE GARIBALDI 142

Numero REA: PV - 307503

Codice fiscale: 02871700189

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2022 - Statuto completo	2
--	---



DOTT. GIOVANNI MUZIO
NOTAIO

Allegato "A" al nr.5910 - 4360 rep.

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

1. La società è denominata:
"PRISMA S.r.l. Impresa Sociale"

Articolo 2 Oggetto

La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Nello specifico le attività di interesse generale svolte dalla società ai sensi dell'art. 2 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 112 sono quelle indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche e integrazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,
- il tutto adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle rispettive attività. La società ha per suo fine il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'inclusione sociale dei cittadini attraverso la realizzazione, la consulenza e la gestione di centri polifunzionali e servizi per

minori e adulti del territorio che possano generare e promuovere una cultura della qualità dell'intervento sociale, educativo e sanitario, ponendo attenzione alla persona attraverso un approccio individualizzato che valorizzi le potenzialità di ogni singolo come parte di una comunità più ampia. In relazione a ciò l'impresa sociale può realizzare, gestire o offrire consulenza stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi centri polifunzionale e servizi quali:

- Centri per l'apprendimento, che ha tra le principali attività svolte dal centro per l'apprendimento:
 - percorsi di terapia psico-educativa *evidence based* per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali tra cui disturbi del neurosviluppo, disturbo dello spettro autistico e/o altre disabilità intellettive certificate o in fase di diagnosi e certificazione, difficoltà scolastiche, ritardi nelle tappe di sviluppo o difficoltà emotive e/o comportamentali;
 - percorsi di potenziamento per bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento, difficoltà scolastiche e/o bisogni educativi speciali;
 - riabilitazione e teleriabilitazione delle funzioni cognitive (età dello sviluppo e terza età);
 - tutoring scolastico per bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento, difficoltà scolastiche e bisogni educativi speciali;
 - prestazioni specialistiche tra cui visite neuropsichiatriche, consulenze pedagogiche, psicologiche e dell'analisi comportamentale, valutazioni e percorsi di logopedia, neuropsicomotricità, psicomotricità;
- Organizzazione e la gestione di attività e progetti socio-assistenziali, educativi, ludici, ricreativi e di benessere psicologico per minori, famiglie, adulti e anziani; collaborazione alla gestione di attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche; attività di accoglienza e promozione dell'integrazione per bambini e famiglie straniere, corsi di apprendimento di lingua e creazione di laboratori linguistici specifici per l'apprendimento delle lingue e per lo sviluppo delle abilità linguistiche, comunicative e socio-relazionali;
- Valutazione degli apprendimenti e del funzionamento cognitivo
 - equipe di valutazione per DSA (neuropsichiatra, psicologo, logopedista), valutazione delle funzioni cognitive (disabilità intellettiva, funzionamento

intellettivo limite, plusdotazione, disturbi dell'attenzione);

- valutazione delle funzioni cognitive per la terza età e screening (disturbi della memoria, demenza senile, Alzheimer);
- Sostegno ai genitori di bambini, ragazzi e adulti con disabilità
- interventi e colloqui psicologia, psicoterapia, counseling;
- parent training;
- sostegno domiciliare (educatore/assistenza domiciliare);
- servizi sollievo familiare (servizi ludici e ricreativi per bambini);
- supporto psicoeducativo e consulenza amministrativa-economico-legale nel processo di diagnosi, certificazioni, richiesta misure economico a sostegno della disabilità;
- Polo educativo 0-6
- asilo nido;
- scuola dell'infanzia;
- centri educativi per la prima infanzia;
- progetti, laboratori e attività educative;
- formazione insegnanti- corsi di formazione e aggiornamento per la prima infanzia;
- Creazione di poli e servizi per la disabilità
- centro diurno riabilitativo/abilitativo per minori con disabilità;
- centro socio educativo giovani adulti con disabilità;
- servizio formazione autonomia giovani adulti con disabilità;
- appartamenti per le autonomie disabilità (alloggi protetti);
- servizio educativa scolastica minori con disabilità e bisogni educativi speciali;
- servizio di educativa domiciliare per minori con disabilità e bisogni educativi speciali;
- promozione e lo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di soggetti con disabilità e/o in condizione di svantaggio;
- Attività Ricerca formazione e innovazione
- formazione professionale del personale interno ed esterno;
- supervisione e consulenza persone/servizi/centri esterni;
- pubblicazione o vendita manuali con materiali per attività per la Terapia/apprendimento Vendita formazioni online on demand (da sito);

- raccolta e analisi dati terapia, scrittura ricerche, pubblicazioni, partecipazioni a convegni nazionali e internazionali;
- formazione insegnanti, terapisti, professionisti dell'educazione e della salute, corsi di formazione e aggiornamento e corsi di perfezionamento;
- progettazione di tecnologie e materiali per la terapia e l'apprendimento;
- divulgazione scientifica;
- tirocini curricolari, corsi di perfezionamento e master universitari;
- Creazione di un polo per la Terza età
- comunità alloggio sociale anziani;
- alloggi protetti;
- centro aggregazione/centro diurno per la terza età;
- assistenza e progetti socio-educativi che possano dare una risposta ai bisogni della terza età;
- Relazioni e connessioni con il territorio
- sensibilizzazione e informazione sul territorio per diffondere cultura dell'inclusione, della qualità educativa e del benessere psicologico;
- sportelli di ascolto;
- consulenza e co-partecipazione progetti con enti pubblici e privati;
- promozione cittadinanza attiva;
- Servizi accessori connessi all'attività principale, quali ad esempio pulizie, gestione mense, trasporti e ogni altra attività complementare finalizzata alla realizzazione degli scopi sociali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati.

L'impresa sociale intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

L'impresa sociale inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese.

Le attività di cui ai commi precedenti potranno essere esercitate solo se complementari e strumentali all'attività esercitata, se non comportano sollecitazione del pubblico risparmio o, in genere, se non comportano atti che, per natura o

modo di esercizio, sono riservati a banche o a intermediari finanziari ed è interdetta espressamente ogni attività professionale riservata. L'impresa sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le altre attività che possono essere esercitate devono essere svolte nel rispetto della relativa regolamentazione di settore, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti ad Albi, Collegi e Ordini Professionali.

Articolo 3 Sede

3. La società ha sede in Chignolo Po (Pv) all'indirizzo comunicato dagli amministratori ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c..

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, mentre compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 4. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5 - Capitale, conferimenti e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila /00).

Fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto unitamente al capitale l'ammontare di euro diecimila, dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dovrà essere prelevata una somma pari almeno ad un quinto degli stessi, per formare detta riserva legale. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa dovrà essere reintegrata a norma del presente comma qualora risulti diminuita per qualsiasi ragione.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 Possono essere conferiti in società denaro, beni

in natura, crediti, obblighi dei soci e prestazioni di opera o servizi a favore della società e comunque qualunque elemento suscettibile o qualsiasi valutazione economica.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.13: in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.4 La società può acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel-Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6 Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Art.7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del Dlgs 112/2017.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione

"trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del. negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

7.2 II socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico

arbitratore, esso è nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società nonché della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

7.12 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle quote da alienare.

L'organo di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal registro imprese, al socio la decisione sul gradimento.

7.13 Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione oppure costituire diritti reali o di garanzia sulle stesse.

Articolo 8 Morte del socio

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9 Recesso

9.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.lgs. 112/2017. Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o

aumentato nei limiti di cui all'art. 23.4.

9.2 In deroga a quanto sopra disposto è ammesso il recesso del socio al di fuori delle previsioni di legge subordinato al consenso unanime dei soci superstiti. Tale facoltà deve esercitarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini indicati dall'art. 7.

Il socio che recede si obbliga a destinare il capitale rimborsato all'impresa sociale.

Articolo 10 Esclusione del socio

10.1 Con decisione dell'assemblea dei soci, da assumersi nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/2017, con le maggioranze di cui al successivo articolo 22.1, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- b) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- c) sia sottoposto a procedure concorsuali o risulti amministratore di società sottoposte a procedure concorsuale o sia sottoposto a procedimenti penali;
- d) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

Per tale decisione, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

10.2 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 11 Amministratori.

11.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 24.3, l'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dai soci in sede di nomina:

- a) ad un amministratore unico;
- b) ad un Consiglio di Amministrazione composto da

due o più amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) a due o più amministratori che opereranno, a seconda di quanto deciso dai soci in sede di nomina, con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo le disposizioni degli articoli 2257 e 2258 codice civile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

11.2 Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. 112/2017, gli amministratori dovranno essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sotto specificati:

Onorabilità:

- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiori a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche e integrazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

- assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

Professionalità e Indipendenza:

- conseguimenti del diploma di scuola media

superiore.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 112/2017, la nomina di un membro del consiglio di amministrazione da parte di un soggetto esterno questo ultimo sarà individuato (il soggetto esterno) con decisione dell'organo amministrativo, ferma restando la competenza dell'assemblea dei soci per la nomina della maggioranza dei membri dell'organo collegiale.

11.5. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 12 Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.lgs 112/2017, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non é soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

II procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

14.1 II Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica certificata, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 II Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri è necessaria la presenza e il voto unanime di entrambi.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni egli amministratori.

Articolo 15 Poteri dell'organo amministrativo Organi Delegati

15.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società.

A tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge, il presente statuto o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno a più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Si applica in quanto compatibile l'art. 2381 c.c..

Nel caso siano nominati più amministratori senza che formino un Consiglio:

- in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro;

- i singoli amministratori, se provvisti di poteri congiunti, non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società;

- qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione

da parte di altri amministratori di atti di gestione. L'opposizione deve attuarsi con atto scritto comunicato alla società prima che l'atto oggetto di opposizione sia compiuto. In tal caso la decisione sul compimento dell'atto è rimessa ai soci che, decideranno in assemblea secondo le ordinarie modalità.

Ove la legge o il presente statuto imponga che comunque la decisione sia assunta in Consiglio di Amministrazione si applicheranno le relative norme del codice civile e la funzione di Presidente sarà svolta, in mancanza di diversa indicazione dei soci in sede di nomina, dall'amministratore più anziano di età.

15.2 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 Rappresentanza

16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17 Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio per iniziative preventivamente deliberate dall'organo amministrativo.

17.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per

il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18 Organo di controllo interno e Revisione legale dei conti

18.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.3, i soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.

18.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c..

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. II bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

18.4. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

18. 5 Nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a

discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.6 Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

18.7 Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo dall'art. 11.2 del presente Statuto.

Articolo 19 Decisioni dei soci

19.1 Sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio,
- b) la nomina dell'organo amministrativo nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.4;
- c) la nomina dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della società e dei destinatari delle sue attività;
- g) le materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori a da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

19.2 Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese e tale diritto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

19.3 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi

diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

II procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 Assemblea.

20.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare con riferimento:

- a) alle materie indicate ai punti d) ed e) del precedente art. 19.1;
- b) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis;
- c) all'esclusione del socio;
- d) all'approvazione dei regolamenti;
- e) allo scioglimento della società.

Le decisioni dei soci sono altresì adottate mediante deliberazione assembleare quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo o da un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Negli altri casi, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se

nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21 Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

21.4 Non è ammessa anche una delega a valere per più assemblee.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 22 Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 20.1, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi, del capitale sociale.

22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23 Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2022.

23.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

23.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo

23.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria a ad incremento del patrimonio. Fatto salvo quanto indicato dall' art. 3 del D. Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 23.4.

23.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllata, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

2.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 dal D.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel sito Internet della società.

Articolo 24 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

24.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed

approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

24.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

24.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare sia un componente dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo.

Articolo 25 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

25. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50/2018.

Articolo 26 Scioglimento e liquidazione

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

26.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.lgs.

112/2017.

Articolo 27 Foro competente

Salve le ipotesi di inderogabilità previste dalla legge, per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, circa la validità, l'interpretazione, esecuzione di quanto previsto dal presente statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

Articolo 28 Disposizioni applicabili

28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.lgs. 112/2017, alle norme previste dal Codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Sottoscritti in originale:

Veronica Baroni

Martina Gazzola

Ivana Panigada

Notaio Giovanni Muzio (impronta sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO
AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE